

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1419/93 del Consiglio, del 3 giugno 1993, che fissa i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari che prestano servizio nei paesi terzi** 1
- * **Regolamento (CEE) n. 1420/93 del Consiglio, del 7 giugno 1993, che modifica e completa il regolamento (CEE) n. 3915/92 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT, per taluni prodotti agricoli ed industriali** 4
- * **Regolamento (CEE) n. 1421/93 del Consiglio, del 7 giugno 1993, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli** 6
- Regolamento (CEE) n. 1422/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 8
- Regolamento (CEE) n. 1423/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 10
- Regolamento (CEE) n. 1424/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 12
- * **Regolamento (CEE) n. 1425/93 della Commissione, del 9 giugno 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 161 (numero d'ordine 42.1610) originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio** 15
- * **Regolamento (CEE) n. 1426/93 della Commissione, del 9 giugno 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 21 e 36 (numeri d'ordine 40.0210 e 40.0360) originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio** 17

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CEE) n. 1427/93 della Commissione, del 9 giugno 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 8, 9 e 40 (numeri d'ordine 40.0080, 40.0090 e 40.0400), originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio	19
* Regolamento (CEE) n. 1428/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, che fissa, per la campagna 1993, i prezzi di riferimento dell'uva da tavola ...	21
* Regolamento (CEE) n. 1429/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, che fissa, per la campagna 1993, i prezzi di riferimento delle prugne	23
* Regolamento (CEE) n. 1430/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, che fissa, per la campagna 1993, i prezzi di riferimento delle pesche, comprese le nettarine e le pesche noci	25
* Regolamento (CEE) n. 1431/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 120/89 che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli	27
* Regolamento (CEE) n. 1432/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2175/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofruttili per le isole Canarie	29
* Regolamento (CEE) n. 1433/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine	31
Regolamento (CEE) n. 1434/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	32
Regolamento (CEE) n. 1435/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	34
Regolamento (CEE) n. 1436/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	45
* Regolamento (CEE) n. 1437/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, che fissa, per la campagna 1993, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra	46
Regolamento (CEE) n. 1438/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	47

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

- | | |
|---|----|
| * Informazione concernente l'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sugli appalti governativi La Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America hanno firmato l'accordo in data 25 maggio 1993 e l'accordo è entrato in vigore a tale data. | 50 |
|---|----|

Commissione

93/347/CEE :

- | | |
|---|----|
| * Decisione della Commissione, del 28 maggio 1993, relativa ad un procedimento d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (Caso VII/AMA/I/93 — Viva Air) | 51 |
|---|----|

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 1419/93 DEL CONSIGLIO
del 3 giugno 1993
che fissa i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari che
prestano servizio nei paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati, da ultimo, dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3761/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, primo comma dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi terzi e fissare di conseguenza, con efficacia dal 1° luglio 1992, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni pagate, nella moneta del paese

in cui prestano servizio, ai funzionari in servizio in detti paesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con efficacia dal 1° luglio 1992, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni pagate ai funzionari che prestano servizio nei paesi terzi nella moneta del rispettivo paese sono fissati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. HELVEG PETERSEN

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori con efficacia al 1° luglio 1992	Sedi di servizio	Coefficienti correttori con efficacia al 1° luglio 1992
Algeria	91,8300000	Hong Kong	91,8800000
Angola	990,4700000	India	36,8700000
Antigua e Barbuda	93,9200000	Indonesia	84,2300000
Antille Olandesi	81,6800000	Isole Salomone	75,8400000
Arabia Saudita	61,4400000	Israele	107,4800000
Argentina	101,3000000	Iugoslavia	35,4100000
Australia	96,2200000	Kenia	65,0200000
Austria	125,6600000	Lesotho	60,6400000
Bahamas (*)	0,0000000	Libano	19,2700000
Bangladesh	76,1500000	Liberia	154,1500000
Barbados	86,3800000	Madagascar	68,0800000
Belize	85,2200000	Malawi	62,2000000
Benin	90,6600000	Malaisia	97,9200000
Botswana	73,7300000	Mali	116,6500000
Brasile	72,6700000	Malta	69,9500000
Bulgaria	31,2800000	Marocco	73,8500000
Burkina Faso	117,6300000	Mauritania	104,2200000
Burundi	84,2200000	Maurizio	79,0300000
Camerun	138,8700000	Messico	82,3000000
Canada	81,3600000	Mozambico	51,3600000
Cecoslovacchia	45,5700000	Namibia	76,4800000
Ciad	146,8800000	Niger	115,0000000
Cile	78,0100000	Nigeria	35,1000000
Cina	84,1700000	Norvegia	139,8000000
Cipro	95,8300000	Nuova Caledonia	124,8200000
Colombia	47,6100000	Pakistan	36,3500000
Comore	118,9800000	Papua-Nuova Guinea	91,4300000
Congo	141,1200000	Perù	125,5500000
Corea del Sud	100,0300000	Polonia	73,5800000
Costa d'Avorio	127,1200000	Repubblica Centrafricana	171,7400000
Costa Rica	62,2000000	Repubblica del Capo Verde	93,9300000
Egitto	43,8900000	Repubblica Dominicana	62,2500000
Etiopia	93,2200000	Romania	41,4200000
Figi	63,0400000	Ruanda	97,1400000
Filippine	54,4800000	Russia	123,7800000
Finlandia	131,3500000	Samoa Occidentali	67,3500000
Gabon	181,7400000	São Tomé e Príncipe (*)	0,0000000
Gambia	80,2400000	Seicelle	113,9100000
Ghana	61,0900000	Senegal	132,5900000
Giamaica	47,7200000	Sierra Leone	66,3700000
Giappone	172,9100000	Siria	156,9200000
Gibuti	118,7100000	Somalia	126,6000000
Giordania	79,8200000	Stati Uniti d'America (New York)	111,0800000
Grenada	98,5800000	Stati Uniti d'America (Washington)	98,8600000
Guatemala	47,3300000	Sudafrica (Città del Capo)	64,9900000
Guinea	92,3700000	Sudafrica (Pretoria)	61,3300000
Guinea-Bissau	72,1300000	Sudan	28,9200000
Guinea Equatoriale	116,0800000	Suriname	201,9800000
Guyana	36,6600000	Svezia	141,6500000
Haiti	117,2200000	Svizzera	125,9600000

Sedi di servizio	Coefficienti correttori con efficacia al 1° luglio 1992	Sedi di servizio	Coefficienti correttori con efficacia al 1° luglio 1992
Swaziland	55,3700000	Vanuatu	91,8900000
Tailandia	71,9600000	Venezuela	51,2600000
Tanzania	48,4500000	Vietnam	30,0500000
Togo	103,3000000	Zaire	30,3800000
Tonga	79,7300000	Zambia	65,0900000
Trinidad e Tobago	79,5300000	Zimbabwe	52,2100000
Tunisia	61,6800000		
Turchia	60,7400000		
Uganda	44,0500000		
Ungheria	57,1700000		
Uruguay	84,4000000		

(*) Non disponibile.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1420/93 DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 1993

che modifica e completa il regolamento (CEE) n. 3915/92 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT, per taluni prodotti agricoli ed industriali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che al momento dell'adozione del regolamento (CEE) n. 3915/92⁽¹⁾ le condizioni per il rinnovo di una parte dei contingenti tariffari comunitari per alcuni tipi di legni compensati e del contingente tariffario comunitario per talune cipolle secche non sussistevano; che il Consiglio ha fatto una riserva sul diritto di completare il suddetto regolamento in tempo debito; che nel frattempo le condizioni sussistono a seguito dell'adozione del regolamento (CEE) n. 991/93 del Consiglio, del 23 aprile 1993, che proroga le disposizioni prese nel quadro dell'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT⁽²⁾; che è pertanto opportuno completare il regolamento (CEE) n. 3915/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3915/92 è sostituita dalla tabella seguente:

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)
09.0006	0302 40 90 0303 50 90 0304 10 93 ex 0304 10 98 0304 90 25	Aringhe, a condizione del rispetto dei prezzi di riferimento	dal 16. 6. 1993 al 14. 2. 1994	34 000 t	0
09.0007	ex 0305 51 10 ex 0305 51 90 0305 59 11 0305 59 19 ex 0305 62 00 0305 69 10	Merluzzi delle specie <i>Gadus morhua</i> e <i>Gadus ogac</i> e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , secchi, salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi	dall'1. 1. al 31. 12. 1993	25 000 t	0
09.0009	ex 0302 69 65 ex 0303 78 10 ex 0304 90 47	Naselli atlantici (<i>Merluccius bilinearis</i>), freschi, refrigerati o congelati	dall'1. 1. al 31. 12. 1993	2 000 t	8
09.0011	ex 0304 20 29	Filetti congelati di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i>)	dall'1. 1. al 31. 12. 1993	10 000 t	8

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 31. 12. 1992, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 104 del 29. 4. 1993, pag. 1.

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)
09.0013	ex 4412 19 00 ex 4412 99 90	Legni compensati di conifere, non commisti con altre materie: — di spessore superiore a 8,5 mm, le cui superfici non sono state ulteriormente lavorate — levigati e di spessore superiore a 18,5 mm	dall'1. 1. al 31. 12. 1993	650 000 m ³	0
09.0015 09.0017	4801 00 10	Carta da giornale (1): — in provenienza dal Canada — in provenienza da altri paesi terzi	dall'1. 1. al 31. 12. 1993	600 000 t 50 000 t	0 0
09.0019	7202 21 10 7202 21 90 7202 29 00	Ferro-silicio	dall'1. 1. al 31. 12. 1993	12 600 t	0
09.0021	7202 30 00	Ferro-silicio-manganese	dall'1. 1. al 31. 12. 1993	18 550 t	0
09.0023	ex 7202 49 10 ex 7202 49 50	Ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo-superraffinato)	dall'1. 1. al 31. 12. 1993	2 950 t	0
09.0035	0712 20 00	Cipolle secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	dall'1. 1. al 31. 12. 1993	12 000 t	10
09.0039	0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)	dal 15. 1. al 14. 6. 1993	10 000 t	6
09.0041	0802 11 90 0802 12 90	Mandorle, con o senza guscio, diverse dalle mandorle amare	dall'1. 1. al 31. 12. 1993	45 000 t	2

(a) Vedi i codici Taric nell'allegato.

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JELVED

REGOLAMENTO (CEE) N. 1421/93 DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 1993

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi totalmente;

considerando che spetta alla Comunità decidere di sospendere detti dazi autonomi;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione

economica dei settori interessati, è opportuno che le sospensioni siano disposte a titolo temporaneo e che ne sia fissato il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti menzionati nell'allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Queste sospensioni sono applicabili dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. JELVED

ALLEGATO

Codice NC	Taric	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 0710 21 00	*10	Piselli da granella della specie <i>Pisum sativum</i> della varietà <i>Hortense axiphium</i> , congelati, aventi uno spessore totale uguale o inferiore a 6 mm, destinati ad essere utilizzati, nei loro baccelli, per la fabbricazione di piatti preparati (a) (b)	0
ex 0711 90 60	*11 *91	Funghi, esclusi i funghi della specie <i>Agaricus</i> spp., temporaneamente conservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, destinati all'industria delle conserve alimentari (a)	0
ex 0712 30 00	*17 *24	Funghi, esclusi i funghi della specie <i>Agaricus</i> spp., disseccati, presentati interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto (a) (b)	0
ex 0713 33 90	*20	Fagioli bianchi secchi, della specie <i>Phaseolus vulgaris</i> , la cui proporzione del prodotto trattenuto da un setaccio avente apertura di un diametro di 8 mm non supera in peso il 2 %, destinati all'industria delle conserve alimentari (a)	0
ex 0804 10 00	*11 *21	Datteri freschi o secchi, destinati all'industria della trasformazione, esclusa la fabbricazione di alcole (a)	0
ex 0804 10 00	*12 *22	Datteri freschi o secchi, destinati ad essere condizionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 11 kg (a)	0
ex 0810 40 50	*10	Frutti del (<i>Vaccinium macrocarpon</i>), freschi	0
ex 0810 90 80	*10	Frutti della rosa canina, freschi	0
0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 99	*66 *67	Frutti del genere (<i>Vaccinium</i>), anche cotti, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	0
ex 0811 90 99	*40	Frutti della rosa canina, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(b) Tuttavia la sospensione non è ammessa quando il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1422/93 DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 1993****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 762/93 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 9 giugno 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 762/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	139,81 (2) (3)
0712 90 19	139,81 (2) (3)
1001 10 00	179,45 (1) (2)
1001 90 91	150,71
1001 90 99	150,71 (2)
1002 00 00	154,31 (6)
1003 00 10	140,51
1003 00 20	140,51
1003 00 80	140,51 (2)
1004 00 00	116,95
1005 10 90	139,81 (2) (3)
1005 90 00	139,81 (2) (3)
1007 00 90	143,41 (4)
1008 10 00	53,43 (2)
1008 20 00	106,03 (4)
1008 30 00	57,76 (5)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	57,76
1101 00 00	223,59 (2)
1102 10 00	228,64
1103 11 30	290,18
1103 11 50	290,18
1103 11 90	239,83

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1423/93 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 1993
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le
farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3874/92 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 9

giugno 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 121.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	6	7	8	9
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	2,58	2,58	2,51
1001 90 99	0	2,58	2,58	2,51
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	1,37	1,37	1,37
1003 00 20	0	1,37	1,37	1,37
1003 00 80	0	1,37	1,37	1,37
1004 00 00	0	1,39	1,39	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	3,62	3,62	3,52

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	6	7	8	9	10
1107 10 11	0	4,59	4,59	4,47	4,47
1107 10 19	0	3,43	3,43	3,34	3,34
1107 10 91	0	2,44	2,44	2,44	2,44
1107 10 99	0	1,82	1,82	1,82	1,82
1107 20 00	0	2,12	2,12	2,12	2,12

REGOLAMENTO (CEE) N. 1424/93 DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 1993****che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commis-

sione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁴⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 7 e 8 giugno 1993 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽¹⁰⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.⁽¹⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva (1)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	79,00 (2)
1509 10 90	79,00 (2)
1509 90 00	92,00 (3)
1510 00 10	77,00 (2)
1510 00 90	122,00 (4)

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(2) Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(3) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(4) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva (1)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	17,38
0711 20 90	17,38
1522 00 31	39,50
1522 00 39	63,20
2306 90 19	6,16

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1425/93 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 161 (numero d'ordine 42.1610) originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non

appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria 161 (numero d'ordine 42.1610), originari della Cina, il massimale è fissato a 74 t; che alla data dell'8 febbraio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 14 giugno 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Cina:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
42.1610	161	6201 19 00	Indumenti esterni diversi da quelli a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e da quelli della categoria 159
		6201 99 00	
		6202 19 00	
		6202 99 00	
		6203 19 90	
		6203 29 90	
		6203 39 90	
		6203 49 90	
		6204 19 90	
		6204 29 90	
		6204 39 90	
		6204 49 90	
		6204 59 90	
		6204 69 90	
		6205 90 10	
		6205 90 90	
		6206 90 10	
		6206 90 90	
		ex 6211 20 00	
		6211 39 00	
6211 49 00			
ex 6214 90 90			

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1993.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1426/93 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 21 e 36 (numeri d'ordine 40.0210 e 40.0360) originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie 21 e 36 (numeri d'ordine 40.0210 e 40.0360) originari dell'Indonesia il massimale è fissato rispettivamente a 562 000 pezzi e 58 t; che alla data dell'8 febbraio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 14 giugno 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari dell'Indonesia:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0210	21 (1 000 pezzi)	ex 6201 12 10	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings) con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone, fibre sintetiche o artificiali
		ex 6201 12 90	
		ex 6201 13 10	
		ex 6201 13 90	
		6201 91 00	
		6201 92 00	
		6201 93 00	
		ex 6202 12 10	
		ex 6202 12 90	
		ex 6202 13 10	
		ex 6202 13 90	
		6202 91 00	
		6202 92 00	
		6202 93 00	
		6211 32 41	
		6211 33 41	
		6211 42 41	
6211 43 41			

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0360	36 (tonnellate)	5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 10 5408 23 90 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70	Tessuto di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1993.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1427/93 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 8, 9 e 40 (numeri d'ordine 40.0080, 40.0090 e 40.0400), originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie 8, 9 e 40 (numeri d'ordine 40.0080, 40.0090 e 40.0400), originari dell'India, il massimale è fissato rispettivamente a 1 917 000 pezzi, 131 e 37 t; che alla data del 19 febbraio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 14 giugno 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari dell'India:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Descrizione
40.0080	8 (1 000 pezzi)	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
40.0090	9 (tonnellate)	5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, riccia del tipo spugna, di cotone, diversi da quelli a maglia
40.0400	40 (tonnellate)	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1428/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1993

che fissa, per la campagna 1993, i prezzi di riferimento dell'uva da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1330/93⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di uve da tavola, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione dell'uva da tavola raccolta durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di maggio al mese di aprile dell'anno successivo; che i quantitativi minimi raccolti durante i mesi di maggio e giugno, le due prime decadi di luglio, nonché nei mesi da gennaio ad aprile dell'anno successivo, non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tali periodi; che per quanto riguarda l'ultima decade del mese di novembre e il mese di dicembre può verificarsi una progressione relativamente importante della commercializzazione dei prodotti comunitari, dovuta principalmente all'evoluzione delle tecniche di produzione; che, tuttavia, i dati attualmente disponibili non sono sufficientemente probanti per giustificare sin da ora la fissazione di un prezzo di riferimento per tale periodo; che è pertanto opportuno attualmente

fissare i prezzi di riferimento soltanto a decorrere dal 21 luglio e fino al 20 novembre;

considerando che a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità,

— dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,

— dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati od eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, ha stabilito una corrispondenza tra le disposizioni del regime agrimonetario in vigore a partire dal 1° gennaio 1993 e quelle in vigore prima di tale data;

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 113.

⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofrutticoli che devono essere divisi per il coefficiente 1,012674, fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 ⁽²⁾, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/94; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 prevede che occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore, nonché fissare il valore dei prezzi ridotti; che, tuttavia, tale adeguamento non può dare esito ad un prezzo di riferimento di importo inferiore a quello della campagna precedente, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1993.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1993, i prezzi di riferimento per l'uva da tavola (codici NC 0806 10 15 e 0806 10 19), espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

dal 21 luglio al 31 agosto:	51,92,
settembre e ottobre:	49,20,
novembre (dal 1° al 20):	44,87.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1429/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1993

che fissa, per la campagna 1993, i prezzi di riferimento delle prugne

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1330/93⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'insieme del mercato comunitario;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di prugne, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione delle prugne raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di giugno al mese di ottobre; che i quantitativi minimi raccolti durante la prima decade di giugno, nonché il mese di ottobre, non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tali periodi; che è opportuno fissare i prezzi di riferimento soltanto a decorrere dall'11 giugno e fino al 30 settembre;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della

campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità:

- dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,
- dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente;

considerando che, tenuto conto delle differenze di comparabilità delle varietà di prugne dal punto di vista della loro valutazione commerciale, è opportuno classificare tali varietà in due gruppi;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, ha stabilito una corrispondenza tra le disposizioni del regime agrimonetario in vigore a partire dal 1° gennaio 1993 e quelle in vigore prima di tale data;

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 113.

⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofrutticoli che devono essere divisi per il coefficiente 1,012674, fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93⁽²⁾, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/94; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 prevede che occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore, nonché fissare il valore dei prezzi ridotti; che, tuttavia, tale adeguamento non può dare esito ad un prezzo di riferimento di importo inferiore a quello della campagna precedente, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, per il calcolo dei prezzi d'entrata, occorre precisare le varietà importate dei paesi terzi i cui prezzi d'entrata devono essere comparati rispettivamente con i prezzi fissati per il gruppo I e con quelli fissati per il gruppo II;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1993, i prezzi di riferimento delle prugne (codici NC 0809 40 11 e 0809 40 19), espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per ciascuno dei gruppi di varietà I e II dei prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

	Gruppo I	Gruppo II
— dall'11 giugno al 31 luglio:	69,39	—
— agosto:	69,39	55,37
— settembre:	60,71	47,99.

2. I gruppi di varietà di cui al paragrafo I comprendono le varietà seguenti:

Gruppo I

Altesse double (Quetsche d'Italie), Précoce favourite, Belle de Louvain, Conducta, Early Rivers, Kirk's Blue, Jefferson Gage, Lützelsachser (Quetsche précoce de Lützelsachsen), Anna Späth, Ersinger, (Quetsche précoce d'Ersingen), Zimmers (Quetsche de Zimmer), Bühler (Quetsche précoce de Bühl), Burbank, Florentia, Goccia d'Oro, Reine-Claude, Czar, Victorias, Damsons, Santa Rosa.

Gruppo II

Altesse simple (Quetsche commune, Hauszwetschge), Reine-Claude d'Oullins, Sveskeblommer, Ruth Gerstetter, Ontario.

3. I prezzi d'entrata dei prodotti importati devono essere comparati con:

- i prezzi per il gruppo I, nel caso in cui i prodotti importati appartengano a varietà diverse da quelle che figurano alla lettera b);
- i prezzi per il gruppo II, nel caso in cui i prodotti importati appartengano alle seguenti varietà: Altesse simple (Quetsche commune, Hauszwetschge), Reine-Claude d'Oullins (Oullins Gage), Sveskeblommer, Ruth Gerstetter, Ontario, Wangenheimer (Quetsche précoce de Wangenheim), Pershore (Yellow egg), Mirabelle, Bosniche, Ortenauer.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1430/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1993

**che fissa, per la campagna 1993, i prezzi di riferimento delle pesche, comprese le
nettarine e le pesche noci**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1330/93⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di pesche, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto, valido anche per le nettarine e le pesche noci;

considerando tuttavia che, tanto sui mercati comunitari quanto all'importazione, i prezzi delle nettarine e delle pesche noci seguono, a livelli differenti, un'evoluzione parallela ai prezzi delle pesche; che, d'altra parte, le quotazioni delle nettarine e delle pesche noci non sono oggetto di rilevazioni regolari su tali mercati; che pertanto non è necessario, ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72, prendere in considerazione i prezzi alla produzione di tali prodotti;

considerando che la commercializzazione delle pesche raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di maggio al mese di ottobre; che i quantitativi minimi raccolti durante il mese di maggio e la prima decade del mese di giugno nonché durante il mese d'ottobre non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tali periodi; che è opportuno fissare i

prezzi di riferimento soltanto a decorrere dall'11 giugno e fino al 30 settembre;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità,

— dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,

— dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati od eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, ha stabilito una corrispon-

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 113.

⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.

denza tra le disposizioni del regime agrimonetario in vigore a partire dal 1° gennaio 1993 e quelle in vigore prima di tale data ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofrutticoli che devono essere divisi per il coefficiente 1,012674, fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93⁽²⁾, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/94 ; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 prevede che occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore, nonché fissare il valore dei prezzi ridotti ; che, tuttavia, tale adeguamento non può dare esito ad un prezzo di riferimento di importo inferiore a quello della campagna precedente, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1993.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1993, i prezzi di riferimento delle pesche, comprese le nettarine e le pesche noci (codice NC 0809 30 00), espressi in ecu per 100 chilogrammi netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio :

— giugno (dall'11 al 20) :	82,44,
(dal 21 al 30) :	71,65,
— luglio :	71,22,
— agosto :	56,98,
— settembre :	56,23.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1431/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 120/89 che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3 e l'articolo 20, paragrafo 3, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,visto il regolamento (CEE) n. 2180/71 del Consiglio, del 12 ottobre 1971, relativo alle norme generali da applicare in caso di difficoltà d'approvvigionamento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 1603/74 del Consiglio, del 25 giugno 1974, relativo alla riscossione di una tassa all'esportazione di taluni prodotti zuccherati a base di cereali, di riso e di latte, in caso di difficoltà di approvvigionamento in zucchero ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 2747/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce le norme generali applicabili nel settore dei cereali in caso di perturbazione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1766/92 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 1432/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che definisce le norme generali applicabili nel settore del riso in caso di perturbazione ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 520/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo alla riscossione di una tassa all'esportazione di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero in caso di difficoltà di approvvigionamento di zucchero ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi

applicabili all'esportazione di olio d'oliva ⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione ⁽¹⁰⁾ ha stabilito le modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli; che i prodotti soggetti ad un prelievo all'esportazione che vengono trasportati da uno Stato membro ad un altro Stato membro lasciando il territorio della Comunità, senza che siano state espletate le formalità dell'esportazione, devono essere sottoposti ad una procedura di sorveglianza; che il rischio che le merci lascino il territorio della Comunità senza aver pagato i prelievi e le tasse all'esportazione sussiste soltanto per i trasporti per via marittima; che, per i trasporti terrestri che attraversano paesi terzi, è infatti necessaria la procedura di transito;considerando che è necessario tener conto del cambiamento delle procedure introdotto dal 1° gennaio 1993 dal regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo al transito comunitario ⁽¹¹⁾, dal regolamento (CEE) n. 1214/92 della Commissione, del 21 aprile 1992, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario ⁽¹²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3712/92 ⁽¹³⁾, e dal regolamento (CEE) n. 3269/92 della Commissione, del 10 novembre 1992, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione degli articoli 161, 182 e 183 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, recante il codice doganale comunitario, per quanto riguarda il regime dell'esportazione, la riesportazione e le merci che escono dal territorio doganale della Comunità ⁽¹⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli articoli da 7 a 10 del regolamento (CEE) n. 120/89 sono sostituiti dal testo seguente:

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 172 del 27. 6. 1974, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 82.⁽⁶⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽⁷⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 39.⁽⁸⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 26.⁽⁹⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.⁽¹⁰⁾ GU n. L 16 del 20. 1. 1989, pag. 19.⁽¹¹⁾ GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1.⁽¹²⁾ GU n. L 132 del 16. 5. 1992, pag. 1.⁽¹³⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 15.⁽¹⁴⁾ GU n. L 326 del 12. 11. 1992, pag. 11.

« Articolo 7

Dal momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione per essi presentata, i prodotti di cui all'articolo 2, lettera a) cessano di trovarsi nella condizione prevista dall'articolo 9, paragrafo 2 del Trattato e la loro circolazione è soggetta, di conseguenza, alle norme di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio (*).

Articolo 8

1. Ai prodotti soggetti ad un prelievo all'esportazione che circolano tra due Stati membri a norma delle disposizioni di cui al titolo IX del regolamento (CEE) n. 1214/92 della Commissione (**), si applicano anche le disposizioni previste ai paragrafi 2 e 3.

2. L'ufficio doganale di partenza ai sensi del regolamento (CEE) n. 2726/90 adotta i provvedimenti necessari per la riscossione del prelievo all'esportazione di cui alla lettera c) nei casi in cui:

a) un documento di transito comunitario interno, che indica come ufficio doganale di destinazione un ufficio doganale di uno Stato membro, non rechi la dicitura di cui all'articolo 65 del regolamento (CEE) n. 1214/92, poiché il prodotto in questione non era soggetto ad un prelievo all'esportazione al momento della convalida della dichiarazione di transito comunitario interno

e

b) tale prodotto sia presentato all'ufficio doganale di destinazione di uno dei paesi dell'EFTA in base alla convenzione tra la Comunità economica europea e i paesi dell'EFTA, relativa ad un regime comune di transito

e

c) il giorno in cui il prodotto viene presentato all'ufficio di destinazione sia in vigore un prelievo all'esportazione istituito dopo la data di convalida della dichiarazione di transito comunitario interno.

3. Se l'esportatore fornisce la prova, considerata soddisfacente dall'autorità competente, che le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità ad una data in cui il prelievo all'esportazione non esisteva od era inferiore a quello di cui al paragrafo 2, non viene riscosso alcun prelievo all'esportazione o, se del caso, viene riscosso il prelievo di importo inferiore.

4. Quando la circolazione tra due Stati membri dei prodotti soggetti ad un prelievo all'esportazione non si

effettua a norma delle disposizioni del titolo IX del regolamento (CEE) n. 1214/92, si applicano le disposizioni dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 3296/92 della Commissione (***)

Articolo 9

1. Quando i prodotti circolano alle condizioni previste al titolo IX del regolamento (CEE) n. 1214/92 o all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 3296/92, è costituita una cauzione per garantire la riscossione del prelievo all'esportazione esigibile nel caso in cui i prodotti non vengano reintrodotti nel territorio doganale della Comunità; tale cauzione è costituita a norma dell'articolo 68, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1214/92 o, nella stessa maniera, nel caso di applicazione dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 3296/92.

2. La cauzione è svincolata non appena allo Stato membro di partenza sia fornita la prova che i prodotti sono stati reintrodotti nel territorio doganale della Comunità, proporzionalmente ai quantitativi per i quali la prova è fornita.

Articolo 10

Quando un prodotto è sottoposto ad una delle procedure semplificate di cui al titolo X, capitolo 1 del regolamento (CEE) n. 1214/92, per essere spedito verso una stazione di destinazione od essere consegnato ad un destinatario nel territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto, in forza del quale il trasporto stesso si concluda fuori del territorio doganale, solo dopo aver adottato le misure necessarie per garantire la riscossione del prelievo all'esportazione esigibile. In tal caso, l'aliquota del prelievo all'esportazione applicabile è quella in vigore alla data dell'accettazione, da parte dell'ufficio doganale di partenza, della dichiarazione di esportazione verso i paesi terzi.

(*) GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1.

(**) GU n. L 132 del 16. 5. 1992, pag. 1.

(***) GU n. L 326 del 12. 11. 1992, pag. 11.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1432/93 DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 1993****che modifica il regolamento (CEE) n. 2175/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per le isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 2175/92 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in particolare il bilancio previsionale che fissa, per il periodo dal luglio 1992 al giugno 1993, i quantitativi che possono beneficiare del regime specifico di approvvigionamento; che i quantitativi fissati per un certo numero di prodotti stanno per esaurirsi; che appare pertanto necessario, in base al fabbisogno del mercato di tali isole, aumentare la quantità di alcuni prodotti per la campagna in corso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2175/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 67.

ALLEGATO

ALLEGATO I

Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per le isole Canarie per il periodo 1° luglio — 30 giugno 1993

<i>(tonnellate)</i>		
Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
Parte I		
2007 99	Preparazioni diverse da quelle omogeneizzate contenenti frutta diverse dagli agrumi	1 750
Parte II		
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcoole, non nominate né comprese altrove	
2008 20	— ananassi	2 400
2008 30	— agrumi	500
2008 40	— pere	1 600
2008 50	— albicocche	220
2008 70	— pesche	7 600
2008 80	— fragole	100
	— altre, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice 2008 19	
2008 92	— — miscugli	1 650
2008 99	— — diversi dai cuori di palma e miscugli	650
		<u>14 720</u>

REGOLAMENTO (CEE) N. 1433/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 4b, paragrafo 8 e l'articolo 4d, paragrafo 8,

considerando che l'applicazione di talune disposizioni del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini⁽³⁾, implica una proroga artificiale di qualche giorno dei periodi di permanenza nell'azienda degli animali, espressi in mesi, definiti nel quadro del regime di premio speciale e del premio a favore del mantenimento delle vacche nutrici; che è pertanto necessario prevedere le disposizioni a tal fine necessarie;

considerando che il periodo transitorio, fissato per permettere agli Stati membri che decidano di passare dal regime generale di concessione del premio speciale al regime che prevede la sua concessione al momento della macellazione di poter applicare parallelamente entrambi i regimi, si è rivelato insufficiente; che occorre prorogare il termine previsto a decorrere dal 15 maggio 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3886/92 del Consiglio⁽⁴⁾ è modificato come segue:

1) È inserito il seguente articolo:

« *Articolo 45 bis*

Determinazione dei periodi di detenzione

L'ultimo giorno dei periodi di detenzione di cui agli articoli 4, 16, 23 e 57 è il giorno, lavorativo o meno, che precede il giorno che reca la stessa cifra del giorno di decorrenza. »

2) All'articolo 57, paragrafo 2, i termini « al più tardi » sono sostituiti dai termini « e dal 15 maggio al 30 giugno 1993 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il disposto dell'articolo 1, punto 2 si applica a decorrere dal 15 maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1434/93 DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 1993****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 789/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1417/93⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 789/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 9 giugno 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 66.⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 10. 6. 1993, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	35,11 ⁽¹⁾
1701 11 90	35,11 ⁽¹⁾
1701 12 10	35,11 ⁽¹⁾
1701 12 90	35,11 ⁽¹⁾
1701 91 00	44,06
1701 99 10	44,06
1701 99 90	44,06 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1435/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1993

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86⁽⁴⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si

rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2767/90⁽⁶⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da zucchero raccolte nella Comunità; che per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 %, e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 36.⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.⁽⁶⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 14.

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92 ⁽²⁾;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽³⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 150 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽⁶⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁷⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁵⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

⁽⁶⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0401 10 10 000		5,45	0402 21 91 900		154,37
0401 10 90 000		5,45	0402 21 99 100		112,91
0401 20 11 100		5,45	0402 21 99 200		113,77
0401 20 11 500		8,58	0402 21 99 300		115,34
0401 20 19 100		5,45	0402 21 99 400		124,41
0401 20 19 500		8,58	0402 21 99 500		127,51
0401 20 91 100		11,50	0402 21 99 600		139,36
0401 20 91 500		13,46	0402 21 99 700		146,46
0401 20 99 100		11,50	0402 21 99 900		154,37
0401 20 99 500		13,46	0402 29 15 200		0,6000
0401 30 11 100		17,36	0402 29 15 300		0,9748
0401 30 11 400		26,92	0402 29 15 500		1,0342
0401 30 11 700		40,59	0402 29 15 900		1,1200
0401 30 19 100		17,36	0402 29 19 200		0,6000
0401 30 19 400		26,92	0402 29 19 300		0,9748
0401 30 19 700		40,59	0402 29 19 500		1,0342
0401 30 31 100		48,39	0402 29 19 900		1,1200
0401 30 31 400		75,72	0402 29 91 100		1,1291
0401 30 31 700		83,52	0402 29 91 500		1,2441
0401 30 39 100		48,39	0402 29 99 100		1,1291
0401 30 39 400		75,72	0402 29 99 500		1,2441
0401 30 39 700		83,52	0402 91 11 110		5,45
0401 30 91 100		95,23	0402 91 11 120		11,50
0401 30 91 400		140,12	0402 91 11 310		19,17
0401 30 91 700		163,55	0402 91 11 350		23,87
0401 30 99 100		95,23	0402 91 11 370		29,47
0401 30 99 400		140,12	0402 91 19 110		5,45
0401 30 99 700		163,55	0402 91 19 120		11,50
0402 10 11 000		60,00	0402 91 19 310		19,17
0402 10 19 000		60,00	0402 91 19 350		23,87
0402 10 91 000		0,6000	0402 91 19 370		29,47
0402 10 99 000		0,6000	0402 91 31 100		23,02
0402 21 11 200		60,00	0402 91 31 300		34,83
0402 21 11 300		97,48	0402 91 39 100		23,02
0402 21 11 500		103,42	0402 91 39 300		34,83
0402 21 11 900		112,00	0402 91 51 000		26,92
0402 21 17 000		60,00	0402 91 59 000		26,92
0402 21 19 300		97,48	0402 91 91 000		95,23
0402 21 19 500		103,42	0402 91 99 000		95,23
0402 21 19 900		112,00	0402 99 11 110		0,0545
0402 21 91 100		112,91	0402 99 11 130		0,1150
0402 21 91 200		113,77	0402 99 11 150		0,1909
0402 21 91 300		115,34	0402 99 11 310		22,12
0402 21 91 400		124,41	0402 99 11 330		26,91
0402 21 91 500		127,51	0402 99 11 350		36,34
0402 21 91 600		139,36	0402 99 19 110		0,0545
0402 21 91 700		146,46	0402 99 19 130		0,1150

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0402 99 19 150		0,1909	0403 90 59 510		95,23
0402 99 19 310		22,12	0403 90 59 540		140,12
0402 99 19 330		26,91	0403 90 59 570		163,55
0402 99 19 350		36,34	0403 90 61 100		0,0545
0402 99 31 110		0,2497	0403 90 61 300		0,0858
0402 99 31 150		37,89	0403 90 63 000		0,1150
0402 99 31 300		0,4839	0403 90 69 000		0,1736
0402 99 31 500		0,8352	0404 90 11 100		60,00
0402 99 39 110		0,2497	0404 90 11 910		5,45
0402 99 39 150		37,89	0404 90 11 950		19,17
0402 99 39 300		0,4839	0404 90 13 120		60,00
0402 99 39 500		0,8352	0404 90 13 130		97,48
0402 99 91 000		0,9523	0404 90 13 140		103,42
0402 99 99 000		0,9523	0404 90 13 150		112,00
0403 10 02 000		—	0404 90 13 911		5,45
0403 10 04 200		—	0404 90 13 913		11,50
0403 10 04 300		—	0404 90 13 915		17,36
0403 10 04 500		—	0404 90 13 917		26,92
0403 10 04 900		—	0404 90 13 919		40,59
0403 10 06 000		—	0404 90 13 931		19,17
0403 10 12 000		—	0404 90 13 933		23,87
0403 10 14 200		—	0404 90 13 935		29,47
0403 10 14 300		—	0404 90 13 937		34,83
0403 10 14 500		—	0404 90 13 939		36,44
0403 10 14 900		—	0404 90 19 110		112,91
0403 10 16 000		—	0404 90 19 115		113,77
0403 10 22 100		5,45	0404 90 19 120		115,34
0403 10 22 300		8,58	0404 90 19 130		124,41
0403 10 24 000		11,50	0404 90 19 135		127,51
0403 10 26 000		17,36	0404 90 19 150		139,36
0403 10 32 100		0,0545	0404 90 19 160		146,46
0403 10 32 300		0,0858	0404 90 19 180		154,37
0403 10 34 000		0,1150	0404 90 19 900		—
0403 10 36 000		0,1736	0404 90 31 100		60,00
0403 90 11 000		60,00	0404 90 31 910		5,45
0403 90 13 200		60,00	0404 90 31 950		19,17
0403 90 13 300		97,48	0404 90 33 120		60,00
0403 90 13 500		103,42	0404 90 33 130		97,48
0403 90 13 900		112,00	0404 90 33 140		103,42
0403 90 19 000		112,91	0404 90 33 150		112,00
0403 90 31 000		0,6000	0404 90 33 911		5,45
0403 90 33 200		0,6000	0404 90 33 913		11,50
0403 90 33 300		0,9748	0404 90 33 915		17,36
0403 90 33 500		1,0342	0404 90 33 917		26,92
0403 90 33 900		1,1200	0404 90 33 919		40,59
0403 90 39 000		1,1291	0404 90 33 931		19,17
0403 90 51 100		5,45	0404 90 33 933		23,87
0403 90 51 300		8,58	0404 90 33 935		29,47
0403 90 53 000		11,50	0404 90 33 937		34,83
0403 90 59 110		17,36	0404 90 33 939		36,44
0403 90 59 140		26,92	0404 90 39 110		112,91
0403 90 59 170		40,59	0404 90 39 115		113,77
0403 90 59 310		48,39	0404 90 39 120		115,34
0403 90 59 340		75,72	0404 90 39 130		124,41
0403 90 59 370		83,52			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0404 90 39 150		127,51	0405 00 19 500		163,90
0404 90 39 900		—	0405 00 19 700		168,00
0404 90 51 100		0,6000	0405 00 90 100		168,00
0404 90 51 910		0,0545	0405 00 90 900		216,00
0404 90 51 950		22,12	0406 10 20 100		—
0404 90 53 110		0,6000	0406 10 20 200		—
0404 90 53 130		0,9748	0406 10 20 210		—
0404 90 53 150		1,0342	0406 10 20 230	028	—
0404 90 53 170		1,1200		032	—
0404 90 53 911		0,0545		400	37,08
0404 90 53 913		0,1150		404	—
0404 90 53 915		0,1736		***	45,57
0404 90 53 917		0,2692	0406 10 20 290	028	—
0404 90 53 919		0,4059		032	—
0404 90 53 931		22,12		400	37,08
0404 90 53 933		26,91		404	—
0404 90 53 935		36,34		***	45,57
0404 90 53 937		37,89	0406 10 20 610	028	12,83
0404 90 53 939		—		032	12,83
0404 90 59 130		1,1291		036	—
0404 90 59 150		1,2441		038	—
0404 90 59 930		0,5815		400	82,87
0404 90 59 950		0,8352		404	—
0404 90 59 990		0,9523		***	85,02
0404 90 91 100		0,6000	0406 10 20 620	028	19,00
0404 90 91 910		0,0545		032	19,00
0404 90 91 950		22,12		036	—
0404 90 93 110		0,6000		038	—
0404 90 93 130		0,9748		400	91,37
0404 90 93 150		1,0342		404	—
0404 90 93 170		1,1200		***	93,22
0404 90 93 911		0,0545	0406 10 20 630	028	22,80
0404 90 93 913		0,1150		032	22,80
0404 90 93 915		0,1736		036	—
0404 90 93 917		0,2692		038	—
0404 90 93 919		0,4059		400	103,84
0404 90 93 931		22,12		404	—
0404 90 93 933		26,91		***	105,25
0404 90 93 935		36,34	0406 10 20 640	028	—
0404 90 93 937		37,89		032	—
0404 90 93 939		—		036	—
0404 90 99 130		1,1291		038	—
0404 90 99 150		1,2441		400	123,50
0404 90 99 930		0,5815		404	—
0404 90 99 950		0,8352		***	123,50
0404 90 99 990		0,9523	0406 10 20 650	028	26,13
0405 00 11 100		—		032	26,13
0405 00 11 200		127,02		036	—
0405 00 11 300		159,80		038	—
0405 00 11 500		163,90		400	61,75
0405 00 11 700		168,00		404	—
0405 00 19 100		—		***	128,58
0405 00 19 200		127,02			
0405 00 19 300		159,80			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 10 20 660		—	0406 30 10 200	028	—
0406 10 20 810	028	—		032	—
	032	—		036	—
	036	—		038	—
	038	—		400	41,34
	400	20,39		404	—
	404	—		...	46,25
	...	20,01	0406 30 10 250	028	—
0406 10 20 830	028	—		032	—
	032	—		036	—
	036	—		038	—
	038	—		400	41,34
	400	35,74		404	—
	404	—		...	46,25
	...	34,17	0406 30 10 300	028	—
0406 10 20 850	028	—		032	—
	032	—		036	—
	036	—		038	—
	038	—		400	60,69
	400	43,52		404	—
	404	—		...	67,85
	...	41,44	0406 30 10 350	028	—
0406 10 20 870		—		032	—
0406 10 20 900		—		036	—
0406 10 80 000		—		038	—
0406 20 90 100		—		400	41,34
0406 20 90 913	028	—		404	—
	032	—		...	46,25
	400	83,35	0406 30 10 400	028	—
	404	—		032	—
	...	80,69		036	—
0406 20 90 915	028	—		038	—
	032	—		400	60,69
	400	111,14		404	—
	404	—		...	67,85
	...	107,59	0406 30 10 450	028	—
0406 20 90 917	028	—		032	—
	032	—		036	—
	400	118,09		038	—
	404	—		400	88,38
	...	114,31		404	—
0406 20 90 919	028	—		...	98,75
	032	—	0406 30 10 500		—
	400	131,97	0406 30 10 550	028	—
	404	—		032	—
	...	127,77		036	—
0406 20 90 990		—		038	—
0406 30 10 100		—		400	41,34
0406 30 10 150	028	—		404	19,00
	032	—		...	46,25
	036	—	0406 30 10 600	028	—
	038	—		032	—
	400	19,03		036	—
	404	—		038	—
	...	21,69		400	60,69
				404	26,60
				...	67,85

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	
0406 30 10 650	028	—	0406 30 31 730	028	—	
	032	—		032	—	
	036	—		036	—	
	038	—		038	—	
	400	88,38		400	60,69	
	404	—		404	—	
	...	98,75		...	67,85	
0406 30 10 700	028	—	0406 30 31 910	028	—	
	032	—		032	—	
	036	—		036	—	
	038	—		038	—	
	400	88,38		400	41,34	
	404	—		404	—	
	...	98,75		...	46,25	
0406 30 10 750	028	—	0406 30 31 930	028	—	
	032	—		032	—	
	036	—		036	—	
	038	—		038	—	
	400	107,86		400	60,69	
	404	—		404	—	
	...	120,53		...	67,85	
0406 30 10 800	028	—	0406 30 31 950	028	—	
	032	—		032	—	
	036	—		036	—	
	038	—		038	—	
	400	107,86		400	88,38	
	404	—		404	—	
	...	120,53		...	98,75	
0406 30 10 900	028	—	0406 30 39 100	028	—	
	032	—		0406 30 39 300	032	—
	036	—			036	—
	038	—			038	—
	400	19,03			400	41,34
	404	—			404	19,00
	...	21,69			...	46,25
0406 30 31 100	028	—	0406 30 39 500		028	—
	032	—		032	—	
	036	—		036	—	
	038	—		038	—	
	400	19,03		400	60,69	
	404	—		404	26,60	
	...	21,69		...	67,85	
0406 30 31 300	028	—	0406 30 39 700	028	—	
	032	—		032	—	
	036	—		036	—	
	038	—		038	—	
	400	19,03		400	88,38	
	404	—		404	—	
	...	21,69		...	98,75	
0406 30 31 500	028	—	0406 30 39 930	028	—	
	032	—		032	—	
	036	—		036	—	
	038	—		038	—	
	400	41,34		400	88,38	
	404	—		404	—	
	...	46,25		...	98,75	
0406 30 31 710	028	—	0406 30 39 930	028	—	
	032	—		032	—	
	036	—		036	—	
	038	—		038	—	
	400	41,34		400	88,38	
	404	—		404	—	
	...	46,25		...	98,75	

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)		
0406 30 39 950	028	—	0406 90 23 900	028	—		
	032	—		032	—		
	036	—		036	—		
	038	—		038	—		
	400	107,86		400	61,75		
	404	—		404	—		
	***	120,53		***	128,58		
0406 30 90 000	028	—	0406 90 25 100	—	—		
	032	—	0406 90 25 900	028	—		
	036	—	032	—			
	038	—	036	—			
	400	107,86	038	—			
	404	—	400	61,75			
	***	120,53	404	—			
0406 40 00 100	—	—	***	128,58			
	0406 40 00 900	028	—	0406 90 27 100	—		
		032	—	0406 90 27 900	028	—	
		038	—	032	—		
		400	114,00	036	—		
		404	—	038	—		
		***	120,18	400	53,33		
0406 90 13 000		028	—	404	—		
	032	—	***	108,97			
	036	—	0406 90 31 111	—			
	038	—	0406 90 31 119	028	—		
	400	123,50	032	—			
	404	—	036	—			
	***	151,37	038	14,25			
0406 90 15 100	028	—	400	59,36			
	032	—	404	15,20			
	036	—	***	85,46			
	038	—	0406 90 31 151	028	—		
	400	123,50	032	—			
	404	—	036	—			
	***	151,37	038	—			
0406 90 15 900	—	—	400	55,48			
	0406 90 17 100	028	—	404	14,21		
		032	—	***	79,64		
		036	—	0406 90 31 159	—		
		038	—	0406 90 31 900	—		
		400	123,50	0406 90 33 111	—		
		404	—	0406 90 33 119	028	—	
***		151,37	032	—			
0406 90 17 900	—	—	036	—			
	0406 90 21 100	—	—	038	14,25		
		0406 90 21 900	028	—	400	59,36	
			032	—	404	15,20	
			036	—	***	85,46	
			038	—	0406 90 33 151	028	—
			400	123,50	032	—	
404			—	036	—		
***	144,10		038	—			
0406 90 23 100	—	—	400	55,48			
	0406 90 23 100	—	—	404	14,21		
		028	—	***	79,64		
		032	—	—	—		
		036	—	—	—		
		038	—	—	—		
		400	123,50	—	—		
404		—	—	—			
***	144,10	—	—				

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 33 159		—	0406 90 69 910	028	—
0406 90 33 911		—		032	—
0406 90 33 919	028	—		036	66,50
	032	—		400	142,50
	036	—		404	76,00
	038	14,25		***	156,75
	400	59,36	0406 90 69 990		—
	404	15,20	0406 90 73 100		—
	***	85,46	0406 90 73 900	028	—
0406 90 33 951	028	—		032	—
	032	—		036	40,53
	036	—		400	152,00
	038	—		404	114,00
	400	55,48		***	143,45
	404	14,21	0406 90 75 100		—
	***	79,64	0406 90 75 900	028	—
0406 90 33 959		—		032	—
0406 90 35 110		—		036	—
0406 90 35 190	028	—		400	61,75
	032	—		404	—
	036	40,53		***	119,66
	400	152,00	0406 90 77 100	028	22,80
	404	85,50		032	22,80
	***	150,61		036	—
0406 90 35 910		—		038	—
0406 90 35 990	028	—		400	55,83
	032	—		404	—
	036	—		***	105,25
	038	—	0406 90 77 300	028	—
	400	123,50		032	—
	404	—		036	—
	***	123,50		038	—
0406 90 61 000	028	—		400	61,75
	032	—		404	—
	036	85,50		***	128,58
	400	180,50	0406 90 77 500	028	—
	404	133,00		032	—
	***	175,75		036	—
0406 90 63 100	028	—		038	—
	032	—		400	71,25
	036	99,78		404	—
	400	209,00		***	128,58
	404	152,00	0406 90 79 100		—
	***	201,51	0406 90 79 900	028	—
0406 90 63 900	028	—		032	—
	032	—		036	—
	036	66,50		038	—
	400	142,50		400	53,33
	404	76,00		404	—
	***	156,75		***	108,97
0406 90 69 100		—	0406 90 81 100		—

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	
0406 90 81 900	028	—	0406 90 89 959	028	—	
	032	—		032	—	
	036	—		036	—	
	038	—		038	—	
	400	123,50		400	123,50	
	404	—		404	—	
	...	123,50		...	123,50	
0406 90 85 100		—	0406 90 89 971	028	26,13	
0406 90 85 910	028	—		032	26,13	
	032	—		036	—	
	036	40,54		038	—	
	400	152,00		400	70,30	
	404	85,50		404	—	
	...	150,61		...	128,58	
0406 90 85 991	028	—	0406 90 89 972	028	—	
	032	—		032	—	
	036	—		400	37,08	
	038	—		404	—	
	400	123,50		...	45,57	
	404	—		0406 90 89 979	028	26,13
	...	123,50			032	26,13
0406 90 85 995	028	26,13	036		—	
	032	26,13	038		—	
	036	—	400		70,30	
	038	—	404		—	
	400	61,75	...		128,58	
	404	—	0406 90 89 990	0406 90 89 990	—	
	...	128,58		0406 90 93 000	—	
0406 90 85 999		—		0406 90 99 000	—	
	0406 90 89 100	028		12,83	2309 10 15 010	—
		032		12,83	2309 10 15 100	—
		036		—	2309 10 15 200	—
		038		—	2309 10 15 300	—
		400	85,02	2309 10 15 400	—	
		404	—	2309 10 15 500	—	
...	85,02	2309 10 15 700	—			
0406 90 89 200	028	19,00	2309 10 15 900	—		
	032	19,00	2309 10 19 010	—		
	036	—	2309 10 19 100	—		
	038	—	2309 10 19 200	—		
	400	91,37	2309 10 19 300	—		
	404	—	2309 10 19 400	—		
	...	93,22	2309 10 19 500	—		
0406 90 89 300	028	22,80	2309 10 19 600	—		
	032	22,80	2309 10 19 700	—		
	036	—	2309 10 19 800	—		
	038	—	2309 10 19 900	—		
	400	103,84	2309 10 70 010	—		
	404	—	2309 10 70 100	18,00		
	...	105,25	2309 10 70 200	24,00		
0406 90 89 910		—	2309 10 70 300	30,00		
0406 90 89 951	028	—				
	032	—				
	036	40,53				
	400	152,00				
	404	85,50				
	...	143,45				

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
2309 10 70 500		36,00	2309 90 39 300		—
2309 10 70 600		42,00	2309 90 39 400		—
2309 10 70 700		48,00	2309 90 39 500		—
2309 10 70 800		52,80	2309 90 39 600		—
2309 10 70 900		—	2309 90 39 700		—
2309 90 35 010		—	2309 90 39 800		—
2309 90 35 100		—	2309 90 39 900		—
2309 90 35 200		—	2309 90 70 010		—
2309 90 35 300		—	2309 90 70 100		18,00
2309 90 35 400		—	2309 90 70 200		24,00
2309 90 35 500		—	2309 90 70 300		30,00
2309 90 35 700		—	2309 90 70 500		36,00
2309 90 35 900		—	2309 90 70 600		42,00
2309 90 39 010		—	2309 90 70 700		48,00
2309 90 39 100		—	2309 90 70 800		52,80
2309 90 39 200		—	2309 90 70 900		—

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) 208/93 della Commissione.

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun « codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da «—».

Se non è indicata alcuna destinazione, l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

(**) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1436/93 DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 1993****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3391/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201, 0202 e per i prodotti relativi ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (1993) (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3633/92 della Commissione, del 16 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3391/92 e (CEE) n. 3393/92 del Consiglio nel settore delle carni bovine (2) dispone all'articolo 7 che la presentazione delle domande di titoli e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) abbiano luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3662/92 (4);

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 3633/92 ha fissato a 10 000 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche,

refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il 1993;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 giugno 1993 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 3633/92 è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi cinque giorni del mese di luglio 1993 per 5 068 tonnellate possono essere presentate domande di titoli.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 346 del 27. 11. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 368 del 17. 12. 1992, pag. 27.

(3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(4) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 43.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1437/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1993

che fissa, per la campagna 1993, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma,visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1330/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che il mercato dei pomodori di serra presenta caratteristiche diverse da quelle del mercato dei pomodori di pieno campo; che i pomodori di serra consistono per lo più in prodotti delle categorie di qualità Extra e I, i cui prezzi sono nettamente più elevati di quelli dei prodotti di pieno campo;

considerando che, per sostenere più efficacemente il mercato dei pomodori di serra, occorre alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori la possibilità di fissare il prezzo di ritiro ad un livello superiore al prezzo di ritiro comunitario; che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, si ritiene opportuno calcolare il livello massimo del prezzo di ritiro di tali prodotti applicando ai prezzi fissati per la campagna 1992 una variazione pari a quella stabilita del Consiglio in sede di determinazione dei prezzi di base e d'acquisto dei pomodori per la campagna 1993;

considerando che da quanto precede risulta che il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra per la

campagna 1993 deve essere diminuito dell'1,05 % e che questa riduzione risulta dai riallineamenti monetari del settembre 1992 e del novembre 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1993, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono fissare per i pomodori di serra prezzi di ritiro non superiori, in ecu per 100 kg netti, ai livelli sotto indicati:

giugno (dall'11 al 20):	29,95,
(dal 21 al 30):	27,53,
luglio (dal 1° al 10):	25,76,
(dall'11 al 20):	24,11,
(dal 21 al 31):	22,33,
agosto:	22,33,
settembre:	22,33,
ottobre:	22,33,
novembre:	22,33.

Articolo 2

Le organizzazioni di produttori notificano alle autorità nazionali, che provvedono a comunicarli alla Commissione, gli elementi seguenti:

- il periodo durante il quale si applicano i prezzi di ritiro,
- i prezzi di ritiro previsti e praticati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.⁽⁴⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 113.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1438/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1993

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 2 000 tonnellate di farina di frumento verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3570/92⁽⁵⁾; che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate

nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 468/92⁽⁷⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁹⁾;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽¹⁰⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 51.⁽⁶⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.⁽⁷⁾ GU n. L 53 del 28. 2. 1992, pag. 15.⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽¹⁰⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—	1007 00 90 000	—	—
0712 90 19 000	—	—	1008 20 00 000	—	—
1001 10 00 200	—	—	1101 00 00 100	07	90,00 (3)
1001 10 00 400	—	—		02	48,00
1001 90 91 000	—	—	1101 00 00 130	01	45,00
1001 90 99 000	04	25,00	1101 00 00 150	01	42,00
	08	18,00	1101 00 00 170	01	39,00
	09	20,00	1101 00 00 180	01	36,00
	02	15,00	1101 00 00 190	—	—
1002 00 00 000	03	25,00	1101 00 00 900	—	—
	02	15,00	1102 10 00 500	01	48,00
1003 00 10 000	—	—	1102 10 00 700	—	—
1003 00 20 000	04	25,00	1102 10 00 900	—	—
	02	15,00	1103 11 30 200	01	0
1003 00 80 000	04	25,00	1103 11 30 900	—	—
	02	15,00	1103 11 50 200	01	0
1004 00 00 200	—	—	1103 11 50 400	01	0
1004 00 00 400	—	—	1103 11 50 900	—	—
1005 10 90 000	—	—	1103 11 90 200	01	48,00
1005 90 00 000	04	87,00	1103 11 90 800	—	—
	06	10,00			
	05	15,00			
	02	0			

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 Bulgaria,
- 06 le zone I, VIII a), Albania, Romania e Cuba,
- 07 la Croazia e la Bosnia-Erzegovina,
- 08 la zona I a), Malta, Senegal e Costa d'Avorio,
- 09 Ucraina.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(3) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 modificato, relativo ad un quantitativo di 2 000 t di farina di frumento a destinazione della Croazia e della Bosnia-Erzegovina.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

Informazione concernente l'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sugli appalti governativi⁽¹⁾

La Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America hanno firmato l'accordo in data 25 maggio 1993 e l'accordo è entrato in vigore a tale data.

⁽¹⁾ Decisione n. 93/323/CEE pubblicata nella GU n. L 125 del 20. 5. 1993.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1993

relativa ad un procedimento d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

(Caso VII/AMA/I/93 — Viva Air)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(93/347/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

sentito il comitato consultivo istituito ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

I

Il 25 gennaio 1993 la compagnia aerea Viva Air, con sede in C/. Zurbano 41, 28010 Madrid, Spagna, ha presentato alla Commissione una richiesta affinché questa, da un lato, esamini la legalità della decisione con la quale le autorità francesi hanno negato l'autorizzazione all'esercizio della rotta Parigi (CDG)-Madrid e, dall'altro, prenda una decisione in base alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.

Desiderando effettuare un nuovo servizio aereo di linea tra Madrid e l'aeroporto di Parigi (Charles De Gaulle) a partire dal 2 gennaio 1993 in ragione di due voli giornalieri andata e ritorno, la compagnia Viva Air ha richiesto a tal fine, con telex datato 28 ottobre 1992, delle bande orarie presso l'aeroporto di Parigi (CDG). Lo stesso giorno, le autorità aeroportuali competenti hanno assegnato a detto vettore aereo, via telex, le bande richieste.

Con telex del 25 novembre 1992, la Direzione generale dell'aviazione civile (DGAC) spagnola ha comunicato alla

sua omologa francese la decisione di autorizzare la Viva Air ad effettuare il servizio in questione e ha chiesto alle autorità francesi un'analoga autorizzazione. Non avendo ottenuto alcuna risposta dalle autorità francesi, la DGAC spagnola ha reiterato la sua richiesta con un secondo telex datato 16 dicembre 1992.

Da parte sua, la Viva Air ha informato le autorità francesi della sua intenzione di servire la rotta in questione con lettera del 2 dicembre 1992, in cui menzionava l'autorizzazione concessa dalle autorità spagnole e comunicava il numero di voli, gli orari (UTC), gli aeroporti di partenza e di arrivo, le frequenze dei voli, il periodo di esercizio e il tipo di velivolo utilizzato. Non ottenendo alcuna risposta dalle autorità francesi, malgrado una riunione tenuta il 4 dicembre 1992 con un funzionario della DGAC francese, la Viva Air ha rinnovato la propria richiesta presso quest'ultima direzione con lettera del 18 dicembre 1992, nella quale sottolinea l'entità degli investimenti effettuati per servire la rotta in questione.

Con telex del 18 dicembre 1992, la DGAC francese comunicava alla Viva Air che la sua domanda era ancora in fase istruttoria ed aggiungeva che la compagnia avrebbe dovuto presentarla due mesi prima della data di inaugurazione del servizio, secondo quanto stabilito nella decisione del 12 settembre 1980, tuttora in vigore.

Nella lettera del 22 dicembre 1992 inviata alla DGAC francese in risposta al suddetto telex, la Viva Air sottolineava che l'esercizio dei diritti di traffico intracomunitario di terza e quarta libertà era liberalizzata completamente dalla normativa comunitaria e che gli Stati membri non avevano più alcun margine di discrezionalità al riguardo. La compagnia contestava dunque l'applicazione di procedure complesse come quella prevista dalla decisione del 12 settembre 1980 che era per di più applicabile soltanto ai vettori non francesi. Aggiungeva inoltre che, da un lato, le autorità francesi erano state informate dell'intenzione della Viva Air di effettuare i servizi in questione fin dal mese di ottobre 1992, quando era presentata la domanda

⁽¹⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.

per le bande orarie e, dall'altro, che essa non conosceva l'esistenza di regole per la ripartizione del traffico all'interno del sistema aeroportuale parigino. Infine, la compagnia spagnola insisteva ancora sugli eventuali danni derivanti dall'impossibilità di assicurare il servizio alla data prevista, visti gli investimenti effettuati e gli impegni assunti nei confronti dei passeggeri.

Con lettera del 28 dicembre 1992 rivolta al presidente della Viva Air, le autorità francesi hanno negato alla compagnia l'autorizzazione a servire la nuova rotta prevista tra Madrid e Parigi (CDG), aggiungendo comunque che non vi sarebbe stato alcun ostacolo alla creazione di nuovi servizi tra Madrid e Parigi-Orly. Tale decisione si fonda principalmente su due motivi: sul fatto che l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2408/92 lascia agli Stati membri il diritto di regolamentare la ripartizione del traffico tra gli aeroporti appartenenti ad uno stesso sistema aeroportuale e sulla regola secondo cui « il governo francese non autorizza una compagnia aerea ad effettuare uno stesso collegamento internazionale a medio raggio su Parigi (Orly) e Parigi (CDG) contemporaneamente ». Secondo le autorità francesi, Viva Air appartiene allo stesso gruppo di Iberia, che serve già la rotta Madrid-Parigi (Orly). Pertanto, i servizi proposti dalla Viva Air su Madrid-Parigi (CDG) non sarebbero indipendenti da quelli effettuati dall'Iberia su Madrid-Parigi (Orly), come è del resto dimostrato dal fatto che i programmi della Viva Air sono stati presentati ai servizi della DGAC francese dalla filiale Iberia di Parigi.

Nella medesima lettera del 28 dicembre 1992, le autorità francesi hanno inoltre affermato la loro posizione, secondo la quale l'esercizio dei diritti di traffico cui fa riferimento l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2408/92 deve essere autorizzato esplicitamente dagli Stati membri interessati, in quanto essi hanno sempre la possibilità di limitare o subordinare a condizioni l'esercizio dei diritti di traffico ricorrendo alle varie misure di salvaguardia previste dal regolamento. Pertanto, secondo le autorità francesi, rimane applicabile la normativa nazionale relativa alla presentazione dei programmi (decisione del 12 settembre 1980) che non è assolutamente contraria al diritto comunitario.

Le autorità francesi hanno aggiunto che la richiesta di bande orarie che la Viva Air ha depositato presso il coordinatore dell'aeroporto di Parigi (CDG) non poteva essere considerata come una presentazione conforme alle modalità richieste.

Con telex del 30 dicembre 1992, la DGAC francese ha comunicato la sua posizione all'omologa spagnola precisando che « il fatto che una o due compagnie dello stesso gruppo servano una data città europea con voli in partenza dalle sue piattaforme parigine creerebbe un precedente tale da rimettere in questione l'attuale sistema di attribuzione aeroportuale ».

Il reclamo presentato dalla compagnia Viva Air presso la Commissione il 25 gennaio 1993, oggetto della presente decisione, riguarda il suddetto diniego dell'autorizzazione opposto dalle autorità francesi il 28 dicembre 1992.

II

Nel suo reclamo, la compagnia Viva Air chiede alla Commissione di esaminare la legalità del diniego opposto dalle autorità francesi e di prendere una decisione al riguardo sulla base del disposto dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2408/92.

A sostegno della sua richiesta, la Viva Air fa riferimento a due serie di motivi fondati, da una parte, sull'incompatibilità tra la procedura imposta dalle autorità francesi e le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92, e dall'altra su un'applicazione inadeguata e discriminatoria dell'articolo 8, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

a) Procedura di autorizzazione

Secondo la Viva Air, le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento summenzionato non lasciano agli Stati membri alcun potere discrezionale di negare l'esercizio dei diritti di traffico, salvo le eccezioni previste dal regolamento stesso. Onde evitare di rimettere in questione il principio di libertà previsto dal regolamento, ciò implica, da un lato, che non è necessaria un'autorizzazione espressa e, dall'altro, che occorre limitare allo stretto necessario le formalità richieste per consentire agli Stati membri di ricorrere, se del caso, alle eccezioni.

Secondo il reclamante, la normativa francese in vigore non soddisfa queste condizioni, che devono essere valutate alla luce del principio di proporzionalità. Essa presenta pertanto un carattere discriminatorio contrario al diritto comunitario, visto che le disposizioni applicabili alle compagnie francesi non sono uguali a quelle riservate alle compagnie comunitarie non francesi. Inoltre, una domanda di bande orarie presentata presso un aeroporto deve valere come informazione preventiva delle autorità nazionali, tanto più che detta domanda fa espresso riferimento a una rotta particolare. La concessione delle bande orarie equivale pertanto ad un'autorizzazione da parte dello Stato membro, poiché la politica di attribuzione delle bande orarie è un elemento della politica più generale di ripartizione del traffico tra gli aeroporti. Infine, il termine di due mesi imposto per l'esame delle domande è evidentemente eccessivo visto che, ad esempio, l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio⁽¹⁾ sulle tariffe aeree prevede un termine massimo di ventiquattrore per la presentazione delle tariffe.

b) Applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2408/92

La Viva Air ritiene che l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2408/92 da parte degli Stati membri debba basarsi su criteri oggettivi e non discriminatori tesi ad aumentare l'efficienza dell'organizzazione aeroportuale. Nel caso in questione, detti criteri non sono stati applicati. Infatti:

(1) GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 15.

- la regola sulla ripartizione del traffico invocata dalle autorità francesi vale solo per le linee internazionali intracomunitarie e non per i collegamenti interni francesi né per quelli verso i paesi terzi;
- questa norma avvantaggia il gruppo Air France, visto che questo serve un collegamento verso Madrid a partire dall'aeroporto CDG e che Air Inter serve indirettamente Madrid da Orly via Tolosa, Bordeaux e Lione;
- il rifiuto opposto dalle autorità francesi consente all'Air France di conservare la sua posizione di monopolio sulla rotta Parigi CDG-Madrid.

Inoltre, secondo la Viva Air le autorità hanno a torto concluso che l'Iberia e la Viva Air siano una stessa compagnia visto che quest'ultima, nonostante sia una controllata dell'Iberia, possiede tuttavia una propria personalità giuridica, identità commerciale, politica commerciale e licenza. Costituita nel 1985, la Viva Air deve dunque essere considerata un vettore aereo comunitario a tutti gli effetti, ai sensi dell'articolo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2408/92. L'interpretazione delle autorità francesi conduce peraltro a un'altra discriminazione, visto che la compagnia aerea Euralair, che serve la rotta diretta Orly-Madrid, dipende in realtà dal gruppo Air France, per il quale i noleggi costituiscono la maggior parte delle attività.

III

Al fine di consentire di istituire il reclamo presentato dalla Viva Air, la Commissione, con lettera del 4 febbraio 1993, ha chiesto alle autorità francesi di rispondere, entro un termine di quindici giorni, alle domande in appresso.

1. Le autorità francesi hanno intenzione di abrogare o di modificare prossimamente le disposizioni della decisione del 12 settembre 1980 per quanto concerne i servizi aerei intracomunitari di linea?
2. Il termine per l'esame di una domanda richiesto dalle autorità francesi è di due mesi, come indicato nella lettera inviata dalla DGAC alla compagnia Viva Air il 28 dicembre 1992 o di novanta giorni come prevede l'articolo 3 della decisione del 12 settembre 1980?
3. La decisione del 12 settembre 1980 fa riferimento soltanto alle compagnie straniere. Qual è la procedura applicabile alle compagnie stabilite in Francia, compresa quella di bandiera, che desiderino garantire nuovi servizi?
4. Quali sono le regole di ripartizione del traffico in vigore tra gli aeroporti di Orly e di CDG?
5. Ai sensi della summenzionata lettera del 28 dicembre 1992, il governo francese non autorizza una compagnia

aerea a garantire uno stesso collegamento internazionale a medio raggio su Parigi-Orly e su Parigi-CDG. Perché tale divieto si applica solo ai voli internazionali a medio raggio, e non ai voli a lungo raggio e a quelli interni? Nella fattispecie, il divieto non è forse contrario allo sviluppo dell'aeroporto CDG, peraltro auspicato dalle autorità francesi?

6. Il diniego dell'autorizzazione per Parigi (CDG) è motivato, nella summenzionata lettera del 28 dicembre 1992, dal fatto che l'Iberia e la Viva Air appartenerebbero allo stesso gruppo e che pertanto i servizi delle due compagnie non sarebbero più indipendenti. Quali sono, in generale, i criteri adottati dalle autorità francesi per valutare se due compagnie costituiscono in realtà uno stesso gruppo o una sola compagnia ai fini dell'applicazione delle norme sulla ripartizione del traffico aeroportuale tra Orly e CDG? Come si valuta, al proposito, la situazione di dipendenza di una compagnia nei confronti di un'altra?

Non avendo ricevuto alcuna risposta alla suddetta richiesta di informazioni entro il termine fissato di quindici giorni, il 5 marzo 1993 la Commissione ha inviato alle autorità francesi una lettera di sollecito in cui veniva fissato un nuovo termine di risposta di cinque giorni. Le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste con lettera dell'11 marzo 1993, registrata presso la Commissione il 17 marzo.

IV

Le risposte fornite dalle autorità francesi alle sei domande formulate dalla Commissione nella lettera del 4 febbraio 1993 si possono riassumere come segue:

- *Prima e seconda domanda*: le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2408/92 non mettono in questione la procedura stabilita dalla decisione del 12 settembre 1980. Si prevede tuttavia di modificare tale decisione per ridurre a un mese il termine di notifica, peraltro già portato a due mesi.
- *Terza domanda*: dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 247/92 del Consiglio⁽¹⁾, tutti i vettori francesi, compresa la compagnia di bandiera, sono soggetti agli stessi requisiti concernenti il rilascio di una licenza di esercizio previo parere del Consiglio superiore dell'aviazione mercantile (CSAM) e alla presentazione di un programma con un preavviso di un mese.

⁽¹⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 1.

— *Quarta domanda*: le decisioni ministeriali sulla ripartizione del traffico tra le varie piattaforme aeroportuali di Parigi non sono contenute in alcun testo formale, ma si ispirano ai principi enunciati dal governo francese nell'ambito della sua politica in materia di trasporto aereo, principi che sono stati oggetto di approfondite analisi dalla creazione dell'aeroporto di Parigi (CDG), nonché di recente. Per il futuro è prevista una decisione ministeriale contenente l'insieme delle norme di assegnazione all'interno del sistema aeroportuale parigino.

— *Quinta domanda*: la scelta di applicare solo alle rotte internazionali a medio raggio il principio di non cumulare i servizi effettuati su Parigi (Orly) e Parigi (CDG) dalla stessa compagnia su uno stesso collegamento è determinata dalla natura dei mercati interessati.

Per quanto riguarda le rotte a lungo raggio, il doppio servizio può essere ragionevolmente previsto soltanto se le compagnie effettuano più di un servizio al giorno e se, parallelamente, il costo di un doppio scalo parigino risulta sostenibile.

Per i servizi nazionali, e tenuto conto della forte concorrenza dei mezzi di superficie, il doppio scalo è favorito onde consentire alle compagnie che lo desiderino di migliorare il loro servizio di Parigi. Ciò permette inoltre di sostenere lo sviluppo dell'aeroporto di Parigi (CDG).

Per quanto concerne i servizi internazionali a medio raggio, considerata la relativa entità dei flussi unita alla presenza di vari vettori in competizione tra loro, la fornitura di un servizio migliore agli utenti e l'utilizzazione ottimale delle capacità aeroportuali richiedono la concentrazione dei voli di una stessa compagnia su uno stesso scalo. Per evitare ogni possibile trattamento discriminatorio, tutti i vettori che servono una stessa rotta sono, ove possibile, raggruppati a Parigi (CDG).

Le capacità disponibili a Parigi (CDG) non hanno tuttavia consentito di concentrarvi tutti i servizi internazionali intracomunitari e pertanto i vettori sulla rotta Parigi-Penisola iberica sono rimasti provvisoriamente a Parigi (Orly) e verranno trasferiti a Parigi (CDG) man mano che questo scalo avrà le capacità necessarie. In questo contesto l'Air France ha già trasferito il suo collegamento con la Spagna a Parigi (CDG); Iberia ha la possibilità di fare lo stesso, ma fino ad oggi non ha ancora operato questa scelta.

— *Sesta domanda*: si è ritenuto di attenersi alla natura del controllo esercitato da Iberia sulla Viva Air basandosi sui criteri applicabili in materia definiti in diversi regolamenti comunitari relativi al controllo effettivo. Nella fattispecie Viva Air, detenuta in maggioranza da

Iberia, è effettivamente controllata da quest'ultima. La suddetta conclusione non è mai stata contestata dalle compagnie in questione.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

V

Nel presente caso, la Commissione è chiamata principalmente a decidere se, rifiutando alla compagnia Viva Air l'autorizzazione a servire la rotta Madrid-Parigi a partire dall'aeroporto CDG, le autorità francesi abbiano applicato correttamente le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2408/92. Ciò porta anche ad esaminare in via preliminare il contenuto dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2408/92 per stabilire, da un lato, il potere di valutazione lasciato d'ora in poi agli Stati membri al fine di autorizzare o negare i diritti di traffico e, dall'altro, le formalità che gli Stati membri possono ancora imporre nell'ambito di un'eventuale procedura di autorizzazione.

VI

L'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) 2408/92 recita: « Ai sensi del presente regolamento, lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) permette (permettono) ai vettori aerei comunitari di esercitare diritti di traffico su rotte all'interno della Comunità. »

La Commissione ritiene che le suddette disposizioni affermino un principio generale di libertà di accesso all'insieme delle rotte intracomunitarie, comprese le rotte interne agli Stati membri, a favore dei vettori aerei comunitari, vale a dire dei vettori in possesso di una licenza d'esercizio concessa in conformità del regolamento (CEE) n. 2407/92.

Tuttavia, queste disposizioni non comportano, di per sé stesse, l'effetto di autorizzare i vettori aerei comunitari ad esercitare diritti di traffico. Come affermano le autorità francesi, l'esercizio di questi diritti è subordinato all'autorizzazione degli Stati membri interessati che, se lo desiderano, possono imporre una procedura formale di autorizzazione. Ciò è confermato dall'espressione « non è obbligato ad autorizzare » utilizzata al paragrafo 2 dello stesso articolo 3. Questa espressione, comunque, significa anche che viceversa, in casi normali, quando cioè non si applica nessuna delle restrizioni o delle limitazioni di cui all'articolo 3 (paragrafi 2 e 4) e delle disposizioni degli articoli da 4 a 10 del regolamento, gli Stati membri interessati sono obbligati ad autorizzare l'esercizio dei diritti di traffico. In quel caso l'autorizzazione è automatica e gli Stati membri non conservano alcun potere discrezionale.

L'automaticità deriva dal principio generale di libertà di accesso ed è conforme al considerando del regolamento in questione, che citano espressamente l'articolo 8 A del Trattato e la libera circolazione dei servizi nel quadro di un mercato senza frontiere interne, nonché l'abolizione di ogni restrizione in materia di designazione e di diritti di traffico. È inoltre conforme con la liberalizzazione delle tariffe stabilita dal regolamento (CEE) n. 2409/92 visto che, sul piano economico, la soppressione delle limitazioni relative ai prezzi deve essere accompagnata, se non si vogliono creare situazioni di squilibrio, dalla soppressione delle limitazioni sulla quantità (accesso al mercato).

L'automaticità dell'autorizzazione all'esercizio dei diritti di traffico non può tuttavia impedire agli Stati membri di applicare le clausole restrittive transitorie di cui agli articoli 3 (paragrafi 2 e 4) e 5 o le clausole restrittive definitive di cui agli articoli 4, 6, 8, 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2408/92. Per questo motivo, prima di concedere l'autorizzazione, gli Stati membri possono chiedere ai vettori di presentare una domanda contenente diverse informazioni. Tuttavia, per evitare di ostacolare la libertà di accesso al mercato istituita dal regolamento, queste formalità devono limitarsi al minimo necessario a consentire agli Stati membri di ricorrere, se del caso, alle varie clausole restrittive citate in precedenza.

Inoltre, quando uno Stato membro impone una procedura di notifica e di autorizzazione formali, i termini di risposta alle domande di autorizzazione presentate dalle compagnie devono essere brevi per tre ragioni. In primo luogo, il principio del libero accesso al mercato, stabilito dal summenzionato articolo 3, presuppone che gli operatori possano conoscere rapidamente la risposta alle loro richieste. In secondo luogo, tenuto conto dell'entità degli investimenti connessi con l'apertura di una nuova rotta, soprattutto per le piccole imprese, è imprescindibile ridurre ogni incertezza al riguardo. In terzo luogo, l'esame delle domande, che precede l'eventuale applicazione delle varie misure restrittive di accesso al mercato previste dal regolamento, non richiede molto tempo.

Inoltre, sempre nell'intento di ridurre l'incertezza a vantaggio delle compagnie aeree e poiché la libertà costituisce, d'ora in avanti, il principio e il diniego l'eccezione, la formula che comporta l'autorizzazione implicita all'esercizio in mancanza di risposta entro un termine determinato dovrebbe rappresentare la regola. Ogni diniego dovrebbe peraltro essere espressamente e debitamente motivato in diritto e un fatto dovrà poter formare l'oggetto di un ricorso giurisdizionale. Spetta agli Stati membri introdurre siffatte disposizioni nel diritto interno.

Per quanto riguarda le bande orarie, la Commissione ritiene che la loro assegnazione, prevista dal regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio⁽¹⁾, sia una questione giuridicamente distinta dall'attribuzione dei diritti di traffico disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2408/92. Pertanto, una richiesta di esercizio dei diritti di traffico presentata da una compagnia non potrà essere respinta per il fatto che tale compagnia non dispone delle bande orarie necessarie a garantire il servizio oggetto della richiesta. Non è dunque rilevante sapere se la compagnia disponga di bande orarie soddisfacenti e non si può chiedere alle compagnie alcuna informazione in proposito.

Analogamente, il fatto che un vettore abbia o ottenga le bande orarie necessarie per effettuare un servizio non può comportare l'autorizzazione all'esercizio dei diritti di traffico per il servizio in questione, a meno che, naturalmente, lo Stato membro non richieda alcuna formalità particolare per ottenere questi ultimi diritti. Pertanto è d'uopo disattendere la motivazione della Viva Air, secondo la quale la concessione delle bande orarie richieste all'aeroporto di Parigi (CDG) equivaleva ad un'autorizzazione da parte delle autorità francesi.

Infine, la Commissione insiste sul fatto che, contrariamente a quanto disposto nella normativa francese ancora in vigore, le formalità imposte da uno Stato membro nell'ambito dell'esame di domande sui diritti di traffico ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 non possono in alcun modo prescindere dal principio fondamentale di non discriminazione in base alla nazionalità e applicarsi in modo diverso ai vettori che hanno ottenuto una licenza in quello Stato membro e a quelli che l'hanno ottenuta negli altri Stati membri.

VII

L'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2408/92 recita: « Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di regolamentare, senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sull'identità del vettore aereo, la ripartizione del traffico tra gli aeroporti appartenenti a uno stesso sistema aeroportuale. »

L'applicazione di queste disposizioni può comportare una restrizione al principio generale di libero accesso alle rotte e agli aeroporti comunitari di cui all'articolo 3, paragrafo 1 dello stesso regolamento. La Commissione ritiene che, come ogni eccezione a siffatto principio, l'eventuale restrizione debba essere interpretata in senso restrittivo e basarsi su criteri trasparenti, oggettivi, costanti nell'arco di un certo periodo e non discriminatori. A questo proposito, spetta agli Stati membri presentare tutte le giustificazioni del caso.

⁽¹⁾ GU n. L 14 del 22. 1. 1993, pag. 1.

La Commissione ritiene anche che le disposizioni del summenzionato articolo 8, paragrafo 1 comportino la definizione di regole trasparenti di carattere normativo, vale a dire impersonale e generale. Queste caratteristiche impongono la pubblicazione della normativa in questione. Infatti solo la pubblicazione soddisfa il criterio di trasparenza mettendo chiaramente in evidenza le motivazioni e le basi della politica aeroportuale perseguita. Essa permette inoltre a tutte le compagnie aeree di determinare in anticipo, con un margine minimo d'incertezza, l'aeroporto di attribuzione in funzione delle rotte interessate conformemente al principio di libertà dei vettori auspicato dalla normativa comunitaria.

Nel caso di specie, è fatto certo che le norme francesi di ripartizione del traffico all'interno del sistema aeroportuale parigino, ed in particolare la norma opposta alla compagnia Viva Air, non sono state pubblicate. La Commissione ne deduce pertanto che dette norme non potevano essere applicate. Inoltre, secondo il diritto francese, un atto normativo non pubblicato non può essere opposto alla generalità degli interessati e dunque non può costituire la base per una decisione individuale, presa nei confronti di questi ultimi.

La circostanza che il diniego sia stato deciso il 28 dicembre 1992, ossia prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2408/92 prevista per il 1° gennaio 1993, non è tale da modificare la valutazione di cui sopra in quanto, da un lato, l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2343/90 del Consiglio (1) precedentemente in vigore stabiliva già disposizioni analoghe e, dall'altro, tale decisione ha continuato a produrre i suoi effetti dopo il 31 dicembre 1992.

Oltre a ciò, in base alle informazioni di cui è in possesso la Commissione, confortate peraltro dalle risposte fornite l'11 marzo 1993 e illustrate in precedenza, la politica attuata dalle autorità francesi da quindici anni, ed in particolare negli ultimi cinque, tende a privilegiare lo sviluppo dell'aeroporto di Parigi (CDG), destinato a diventare il principale accesso del traffico aereo al continente europeo e una grande piattaforma per le coincidenze. Le prospettive di sviluppo delle strutture di questo aeroporto sono, in effetti, potenzialmente notevoli paragonate a quelle di altri aeroporti europei. Nel marzo di quest'anno la capacità dell'aeroporto CDG è ancora aumentata con l'apertura del termine CDG 2C.

Per quanto concerne la ripartizione del traffico tra gli aeroporti, questa politica si è tradotta in un trasferimento progressivo verso CDG delle attività delle compagnie che fino allora erano dislocate a Orly. Per questo, nell'ottobre 1980, in seguito all'entrata in funzione dell'aerostazione CDG 2, le autorità francesi hanno deciso di trasferire all'air terminal CDG 1 alcune compagnie straniere, in

particolare comunitarie, dislocate al terminale Orly-Ovest. Si deve dunque constatare che il rifiuto delle autorità francesi ad autorizzare la compagnia Viva Air a servire la rotta Madrid-Parigi (CDG) è contrario alla politica aeroportuale perseguita costantemente dalle suddette autorità.

Il diniego si basa sulla regola secondo la quale il governo francese non consente ad una compagnia aerea di fornire uno stesso collegamento internazionale a medio raggio ad un tempo da Parigi (Orly) e Parigi (CDG). È opportuno chiedersi se sia fondato limitare l'applicazione della suddetta regola al solo traffico internazionale a medio raggio, escludendo i collegamenti interni e quelli internazionali a lungo raggio. Secondo le autorità francesi, questa differenziazione è originata dalla natura dei mercati in questione.

Per quanto concerne anzitutto le rotte a lungo raggio, la Commissione osserva tuttavia che solo la compagnia di bandiera francese esercita una rotta internazionale a lungo raggio (Parigi - New York) con partenza simultanea dai due aeroporti di Orly e CDG e con frequenze paragonabili a quelle di molte altre linee intracomunitarie.

Per i collegamenti a medio raggio, poi, la Commissione non può accettare la motivazione delle autorità francesi secondo la quale le rotte internazionali intracomunitarie non possono beneficiare, a differenza dei collegamenti interni francesi, di un doppio servizio sugli aeroporti di Orly e CDG da parte di una stessa compagnia a causa della minore concorrenza dei mezzi di superficie, della minore entità dei flussi e dell'esistenza di varie compagnie concorrenti. In primo luogo, una distinzione così generica e assoluta tra voli intracomunitari nazionali ed internazionali è contraria, nel suo stesso principio, alla creazione di un grande mercato comunitario. In secondo luogo, varie rotte aeree interne francesi, e nemmeno le minori, subiscono scarsamente la concorrenza dei mezzi di superficie, mentre questa si fa sentire su importanti rotte internazionali intracomunitarie a partire da Parigi. In terzo luogo, le diverse entità dei flussi non sono tali da giustificare una diversità di trattamento ed è opportuno ricordare che la rotta Londra-Parigi è, per traffico, la principale rotta intracomunitaria. Infine, anche le rotte interne francesi sono aperte alla concorrenza dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 1993, della normativa comunitaria che istituisce un grande mercato interno dell'aviazione civile.

In ogni caso, anche supponendo che la regola di ripartizione del traffico di cui trattasi possa considerarsi fondata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2408/92, la Commissione ritiene che, per quanto concerne l'applicazione della suddetta regola, la compagnia Viva Air debba essere considerata come distinta dalla compagnia Iberia. Infatti, il trasportatore aereo comunitario è definito semplicemente dalle disposizioni dell'articolo 2, lettera b) dello stesso regolamento come il titolare di una licenza di esercizio concessa da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92, senza alcun riferimento a questioni di controllo. Pertanto, anche se

(1) GU n. L 217 dell'11. 8. 1990, pag. 8.

entrambe le compagnie di cui sopra appartengono incontestabilmente allo stesso gruppo, Viva Air è stata costituita ben prima della richiesta relativa ai diritti di traffico che ha suscitato la controversia e possiede non solo una sua propria licenza di esercizio, ma anche personale proprio, una propria immagine commerciale e una propria flotta. Del resto le autorità francesi non hanno allegato, e d'altro conto la Commissione non ha constatato, l'esistenza di un abuso o di una elusione della legge da parte della Viva Air o del gruppo Iberia.

In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che, nel caso di specie, le autorità francesi non abbiano applicato correttamente l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2408/92. Di conseguenza, hanno negato a torto alla compagnia Viva Air l'esercizio dei diritti di traffico sulla rotta Madrid-Parigi (CDG) a partire dal 2 gennaio 1993. In questa situazione deve decidere, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2408/92, che le autorità francesi non possono continuare ad applicare questa misura, senza che sia necessario esaminare la fondatezza degli altri motivi presentati dalla Viva Air e relativi al carattere discriminatorio della misura in questione, con particolare riferimento alla compagnia Euralair che esercita la rotta diretta Madrid-Parigi (Orly) e che sarebbe in realtà controllata dalla Air France che già effettua il collegamento Madrid-Parigi (CDG),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia non può continuare ad applicare la decisione del 28 dicembre 1992 con la quale ha negato alla compagnia Viva Air l'esercizio dei diritti di traffico sulla rotta Parigi (CDG) - Madrid adducendo che una stessa compagnia aerea non ha facoltà di effettuare lo stesso collegamento internazionale a medio raggio contemporaneamente su Parigi (Orly) e Parigi (CDG).

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese. Essa è comunicata alla compagnia Viva Air, al Consiglio e agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1993.

Per la Commissione

Abel MATUTES

Membro della Commissione